

DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
“TEORIE E METODOLOGIE DEL DIGITAL LEARNING” (CLASSE LM-93)

Indice:

Art. 1 – Premesse e finalità	pag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione.....	pag. 1
Art. 3 - Organizzazione didattica	pag. 2
Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale.....	pag. 3
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto.....	pag. 3
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi.....	pag. 4
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti.....	pag. 4
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti.....	pag. 4
Art. 9 – Piani di studio	pag. 5
Art. 10 – Prova finale	pag. 5
Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale.....	pag. 5
Art. 12 – Tutorato	pag. 6
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica	pag. 6
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi.....	pag. 6
Art. 15 - Norme finali e transitorie.....	pag. 6

Art. 1 – Premesse e finalità
<p>1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea magistrale in Teorie e Metodologie del Digital Learning LM-93, di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all’indirizzo http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html</p>
<p>2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Educazione e Scienze Umane. L’organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di laurea magistrale Teorie e Metodologie del Digital Learning di seguito indicato con CCdS che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.</p>
<p>3. Le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l’eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione sono consultabili on line sul portale www.university.it . nonché sul portale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.</p>
Art. 2 - Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione
<p>1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di una laurea o un diploma universitario di durata triennale, o di un altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, unitamente ai requisiti curriculari e un'adeguata preparazione iniziale, secondo quanto specificato nei successivi commi 2 e 3.</p>
<p>2. In conformità a quanto previsto nell’ordinamento didattico del CdS, gli studenti che intendono iscriversi devono preventivamente possedere i seguenti requisiti curriculari:</p>

- a) Laurea triennale (o equipollente) nella classe di laurea L-19 Scienze dell'educazione e della formazione;
b) Laurea quadriennale vecchio ordinamento o quinquennale in Scienze della formazione primaria;
c) Altro diploma di Laurea triennale (o equipollente) e possesso di almeno 55 CFU nei seguenti Settori scientifico-disciplinari:

- 15 CFU in M-PED/01; M-PED/02; M-PED/03; M-PED/04;

- 40 CFU in M-PSI/01; M-PSI/04; M-PSI/05; M-PSI/06; , SPS/07; SPS/08; SPS/09; SPS/12; M-DEA/01; L-ART/04; L-ART/05; L-ART/06; L-ART/07; L-FIL-LET/10; L-FIL-LET/11; L-FIL-LET/12; L-LIN/01; L-LIN/02; L-LIN/12; M-STO/04; M-STO/05; M-FIL/03; M-FIL/04; M-FIL/05; IUS/01; IUS/09; IUS/17.

Il possesso dei requisiti curriculari è verificato da un'apposita Commissione attraverso l'esame del curriculum accademico dello studente. Se la verifica non è pienamente positiva, cioè in caso di percorsi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti, la Commissione assegna allo studente specifiche integrazioni curriculari da completare entro i termini assegnati e comunque entro la scadenza ultima per l'iscrizione al CdS, con le seguenti modalità: percorso formativo a carico dello studente su indicazione della Commissione, con esami da sostenere prima dell'iscrizione.

Eventuali e ulteriori informazioni operative saranno dettagliatamente pubblicizzate, con congruo anticipo, nell'apposito Bando o Avviso.

3. Gli studenti che intendono iscriversi devono preventivamente possedere una adeguata preparazione iniziale, cioè conoscenze teoriche di base e competenze operative nelle scienze pedagogiche e metodologico-didattiche, integrate da ambiti differenziati di conoscenze e competenze di base nelle discipline filosofiche, socio-antropologiche, psicologiche, storiche, letterarie, informatiche di base, tali da assicurare allo studente in ingresso una adeguata capacità di comprensione e d'interpretazione dei contesti educativi e dei processi formativi, che sarà verificata attraverso l'esame dei titoli allegati dal candidato alla domanda di valutazione, con particolare riguardo alla laurea conseguita (laurea di primo livello o equivalente o di livello superiore) e al raggiungimento o superamento di una soglia di votazione pari a 92/110 (come indicato nel bando annuale di ammissione) in tale laurea, nonché alla conoscenza della lingua inglese e dell'informatica di base. Tale verifica viene svolta dalla Commissione al più tardi entro la scadenza ultima per l'iscrizione al CdS.

4. In conformità a quanto previsto nel presente articolo, nel caso in cui, per la coorte di riferimento, l'accesso sia a numero programmato, le modalità di selezione saranno disciplinate dal Bando di Ammissione per l'accesso al CdS.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il CdS può essere articolato in uno o più curricula, che sono attivati secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento. Le relative informazioni sono pubblicate sul portale www.university.it nonché sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei due anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili sul portale www.university.it, nonché sul sito www.desu.unimore.it.

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento.

I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito www.desu.unimore.it

3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale,

salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.
4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata di norma in due periodi didattici (semestri).
Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale
1. Il CdS prevede l'iscrizione a tempo parziale per gli studenti che ne facciano domanda per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, per tutti gli anni di corso. Tale regime prevede un impegno pari alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento. L'opzione resta ferma per due anni accademici.
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto
1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativi.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative: 1) caratterizzanti; 2) affini o integrative; 3) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer oppure progetti di ricerca-azione individuali o di gruppo. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere nonché i relativi criteri di valutazione sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico. Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.
4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, verrà verificata attraverso prove scritte e/o orali, prove pratiche di laboratorio e/o test al computer il cui esito positivo determinerà l'attribuzione di un voto e/o di un'idoneità, nonché l'acquisizione dei crediti formativi previsti. I risultati dei tirocini formativi verranno verificati tramite la valutazione espressa dal tutor ospitante e la relazione presentata dallo studente; l'esito positivo determinerà l'attribuzione di crediti formativi. I risultati dei periodi di studio all'estero verranno riconosciuti per intero in sostituzione degli insegnamenti del CdS, in seguito a verifica da parte di un'apposita Commissione Erasmus. Il riconoscimento, in linea con il D.M. 26 luglio 2007 n. 386, si basa sulla verifica della coerenza dell'intero piano di studio seguito all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di laurea magistrale.

6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, non sono previsti obblighi di frequenza e la relativa attestazione viene attribuita d'ufficio.

<p>7. Oltre al minimo di sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento) per ogni attività formativa, per gli studenti fuori corso possono essere previsti nel periodo da novembre a dicembre e da marzo a maggio (gli appelli sono offerti nelle identiche modalità indicate nel programma dell'insegnamento e vengono pubblicizzati in funzione delle tempistiche previste nel Regolamento Appelli approvato annualmente dagli Organi dipartimentali competenti; gli appelli sono pubblicizzati mediante il Calendario Appelli).</p>
<p>8. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi</p>
<p>1. Per l'iscrizione al secondo anno del CdS, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di frequenze o di CFU.</p> <p>2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.</p> <p>3. Lo studente decade dallo status di iscritto qualora non sostenga alcun esame di profitto per otto anni accademici consecutivi. Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto tutti gli esami e sia in difetto della sola prova finale non incorre nella decadenza agli studi.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti</p>
<p>1. Agli interessati che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso nel quale è impartito l'insegnamento è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il corso di studio.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti</p>
<p>1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica del possesso delle competenze e conoscenze curricolari di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Regolamento, secondo le modalità illustrate nell'apposito Avviso.</p> <p>L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCdS secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari al 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS;</p> <p>b) se lo studente proviene da un Corso di studio appartenente ad una classe diversa oppure erogato in teledidattica, i riconoscimenti dei CFU conseguiti saranno valutati caso per caso dal CCdS.;</p> <p>Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.</p> <p>I criteri di riconoscimento adottati nel dettaglio verranno aggiornati e pubblicati sul sito www.desu.unimore.it</p>
<p>2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario.</p> <p>Il voto originario viene confermato anche qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo.</p> <p>In tutti gli altri casi, il voto finale terrà comunque conto del/dei voto/i del/degli esame/i originario/i. Nel caso in cui siano convalidati esami che, nel Manifesto degli Studi del corso di laurea magistrale in Teorie e Metodologie del Digital Learning, corrispondono a un modulo di un esame integrato, il voto finale sarà la media tra il voto conseguito nell'esame da sostenere e quello relativo all'esame convalidato.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 – Piani di studio</p>

1.-Gli studenti possono presentare un piano di studi individuale che deve essere in ogni caso conforme all'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell'Ateneo, previa verifica della coerenza con il progetto formativo. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.

Art. 10 – Prova finale

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale consiste nella elaborazione e discussione di una tesi scritta (saggio o prodotto multimediale), di carattere teorico o empirico, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un docente relatore.

Nel caso in cui lo studente lo richieda e il relatore sia d'accordo, la prova finale potrà essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Presidente del CdS. In questo caso deve essere predisposto anche un riassunto esteso del lavoro svolto in lingua italiana. I membri della Commissione potranno rivolgere domande al candidato sia in italiano sia nella lingua straniera. Il candidato dovrà comunque dimostrare di saper rispondere anche in italiano.

2. Per ogni studente viene nominato un relatore (docente o ricercatore), incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione.

Il relatore va contattato dallo studente con il necessario anticipo e seguendo le indicazioni in merito decise dal Dipartimento e/o dal CCdS: è buona prassi che il laureando presenti al relatore prescelto una prima proposta del lavoro che intende svolgere almeno sei mesi prima della sessione nella quale desidera laurearsi.

3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da non meno di cinque e non più di undici membri, di cui almeno uno deve essere un professore di prima o seconda fascia. Possono far parte della Commissione giudicatrice, entro il numero massimo di 3 membri, anche professori di Dipartimenti o Atenei diversi da quelli cui sono iscritti i candidati, professori a contratto presso il Dipartimento nell'anno accademico interessato, cultori della materia. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Direttore di Dipartimento, o dal Presidente del CCdS ovvero dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo, ovvero, in assenza di professori di prima fascia, dal professore di seconda fascia più anziano nel ruolo.

4. Limitatamente alle attività svolte all'estero nell'ambito del programma Erasmus, i CFU attribuiti dall'ordinamento didattico alla prova finale possono essere suddivisi in CFU per la preparazione della tesi e CFU per la dissertazione.

Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di 120 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.

3. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma:

- a) della media ponderata sulla base del numero di CFU attribuiti a ciascun esame;
- b) del punteggio di 0,1 assegnato a ogni lode;
- c) dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale;
- d) 1 punto di bonus, attribuito a tutti coloro che svolgano il ruolo di rappresentanti e che abbiano partecipato alla formazione e che soddisfino i requisiti previsti nell'ambito del "Progetto Empowerment".

Per l'incremento di voto è previsto un limite massimo di 8 (otto) punti.

Le Commissioni giudicatrici per la prova finale possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode nonché, eventualmente, riconoscere alla tesi la dignità di stampa.

4. È possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del CdS (due anni). È possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative del secondo anno soltanto dopo aver superato quelle del primo.

Art. 12 – Tutorato

1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità a quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. Il CCdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.

2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge 370/1999.

Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CCdS vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.

2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.

3. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.unimore.it e www.desu.unimore.it

2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice.

Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento della Dipartimento, laddove prevista.